



Emergenza Covid-19 ♦ Update/11 ♦ 16.03.2020

Alcuni chiarimenti sul “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 Marzo.



Nuova Ordinanza del Presidente Bonaccini.



♦ Sicurezza sul lavoro e coronavirus: i requisiti per restare aperti, a seguito della sottoscrizione del Protocollo dello scorso 14 Marzo fra le parti sociali.

Il cuore dell’azione prevista nel Protocollo è la riduzione delle occasioni di contagio da conseguire anzitutto sul piano organizzativo, con lavoro da remoto in primis e dove non sia possibile con il distanziamento interpersonale sul luogo di lavoro, scrupolosa osservanza di severe norme igieniche e sanificazione degli ambienti.

♦ Nuova Ordinanza 14.03.2020 della Regione Emilia Romagna.

Publicata il 14 marzo 2020, la nuova Ordinanza contiene precisazioni sulle misure riguardanti supermercati, take-away, attività di servizio alla casa e ai veicoli, sanità privata e strutture alberghiere.

♦ Decreto “CURAITALIA”: presentati i provvedimenti economici del Governo.

Il Presidente Conte e i Ministri Catalfo e Gualtieri hanno illustrato oggi le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia. Si tratta di un pacchetto di 25 miliardi di interventi, che ci riserviamo di approfondire per poi darvene comunicazione di dettaglio.



◆ **Emergenza Coronavirus/11: chiarimento sui requisiti per mantenere aperte le aziende nel settore produttivo** ◆

Misure efficaci di salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere garantite in tutte le aziende a seguito del Protocollo sottoscritto tra sindacati e imprese in accordo con il Governo. Il documento consiste in 13 punti volti a contrastare e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro. Nella nota segue, ne approfondiamo i contenuti.

► **Sicurezza sul lavoro e coronavirus: i requisiti per restare aperti, a seguito della sottoscrizione del Protocollo dello scorso 14 Marzo fra le parti sociali.**

Torniamo sull'argomento del **"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"** sottoscritto il 14 Marzo fra Governo e Parti Sociali, ci cui vi abbiamo scritto e che vi abbiamo inviato nella stesura integrale nella serata di sabato scorso ("Update n.10"), per fornire alcuni chiarimenti e allegare qualche documento che riteniamo possa essere utile.

Come reso noto, il Protocollo, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, **contiene linee guida condivise tra le Parti Sociali** per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. L'obiettivo è fornire **indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali** di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Pertanto, oltre a quanto previsto dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, le Parti hanno stabilito che **le imprese adottino il Protocollo di Regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro e applichino le ulteriori misure di precauzione elencate nello stesso** - da integrare con altre equivalenti o più incisive, a seconda delle peculiarità della propria azienda -, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali preposte alla tutela della salute dei dipendenti e alla salubrità dell'ambiente di lavoro.

Le attività produttive possono dunque proseguire nell'attività, ma applicando disposizioni molto stringenti, che di seguito approfondiamo negli aspetti per i quali sono pervenute richieste di chiarimento. In primis si deve dunque dare attuazione a:

- a. **Chiusura dei reparti non necessari e smart working:** limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso alla modalità di lavoro agile, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b. **Ferie e congedi:** siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti (*in primis quelli arretrati e non ancora fruiti al 31/12/2019*) per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c. **Protocollo di sicurezza anticontagio:** siano adottati protocolli di sicurezza anticontagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si adottino strumenti di protezione individuale;

- d. **Pulizia e sanificazione:** deve essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse, etc. ...), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack; per consentire tali interventi è prevista la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali;
- e. **Stop trasferte e riunioni:** sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti, ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale).
- f. **Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni:** si può procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi. Bisogna assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- g. **Orari ingresso-uscita scaglionati:** si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
- h. **Limitare i contatti con i fornitori esterni:** per l'accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Va ridotto anche l'accesso ai visitatori.
- i. **Spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori):** l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone.

► **Il Protocollo si muove nella logica della PRECAUZIONE per tutelare i lavoratori** da un rischio biologico generico (uguale per tutta la popolazione), per cui le indicazioni di riferimento sono quelle cautelari indicate dalle Autorità sanitarie. E' dunque legittimo ritenere che l'intesa si collochi, al di fuori della prevenzione regolata dal D.Lgs.81/2008 (*in questa logica, come abbiamo già in precedenti comunicazioni evidenziato, l'azienda non è tenuta ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi*).

► **Il documento contiene poi linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'ADOZIONE DI PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO:** le aziende dovranno quindi trarre dall'intesa gli elementi per elaborare propri specifici protocolli di sicurezza.

► **Proprio perché si tratta di LINEE GUIDA,** "le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro".

▶ Nel Protocollo le parti richiamano l'esigenza che, nel definire procedure e regole di condotta per la regolamentazione del contrasto e del contenimento della diffusione del virus, sia favorito il **CONFRONTO PREVENTIVO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI** presenti nei luoghi di lavoro, come prevede il D.P.C.M. 11 marzo 2020, ma non è indispensabile un accordo sindacale. Il Protocollo condiviso del 14 marzo, infatti, nasce proprio per aiutare le imprese, specie quelle di minori dimensioni o comunque, prive di rappresentanze sindacali, ad adottare una regolamentazione su una base "**condivisa ed efficace**", finalizzata a garantire, nell'interesse delle persone che lavorano, misure per contrastare la diffusione del virus. È poi responsabilità del singolo datore di lavoro adattare le misure indicate nel Protocollo condiviso, "**tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali**". Il documento è dunque una linea guida, alla luce della quale le imprese - ciascuna secondo il settore, le dimensioni, il processo produttivo o organizzativo, eventuali accordi locali - potranno elaborare propri protocolli. In altre parole, **il Protocollo non è stato concepito né in una logica vincolante, né quale documento universalmente valido, ma quale strumento che contiene una serie di indicazioni che Governo e parti firmatarie ritengono idonee a garantire la salute delle persone senza interrompere le attività produttive**. Esso offre dunque indicazioni generali che ciascuno deve adattare alle proprie specificità.

▶ L'Accordo prevede che venga costituito in azienda un **COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE** con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. In merito, stante le indicazioni attuali, si ritiene che:

- lo scopo del Comitato è quello di fare in modo che quanto previsto dal Protocollo sia messo in atto con il coinvolgimento massimo di tutti;
- se in azienda è stato nominato l'RLS, va costituito con lui;
- se non c'è l'RLS, con i sindacati interni aziendali, se ci sono;
- se non c'è né l'RLS, né i Sindacati interni aziendali, allora si costituisce un Comitato con i Preposti;
- non c'è obbligo di darne comunicazione alle OO.SS.

▶ L'**INFORMAZIONE** è il primo passaggio, fondamentale per prevenire l'ingresso del virus in azienda e l'emergenza sanitaria impone che ciascuno sia responsabilizzato nelle condotte e negli stili di vita, compresi quelli sul lavoro. È quindi essenziale far comprendere sia i comportamenti da tenere, sia il perché delle limitazioni. Il Ministero della Salute ha reso disponibili diverse brochure, volantini e strumenti di informazione, che vi abbiamo già inviato nei giorni scorsi: la loro distribuzione all'ingresso dell'azienda e negli spazi comuni, costituiscono una prima fondamentale azione di informazione-formazione delle abitudini igieniche delle persone.

▶ Il momento dell'**INGRESSO IN AZIENDA** è essenziale. Il primo atto, rimesso alla determinazione di ciascun datore di lavoro, è la **misurazione della temperatura**. L'indagine, per quanto non decisiva (potendo una persona asintomatica avere e trasmettere il virus), costituisce uno screening importante.

La responsabilizzazione in ordine alle previsioni di legge che indicano la permanenza domiciliare in caso di sintomi, al fatto che spostarsi con sintomi influenzali (in questo momento) mette a rischio la salute pubblica, al divieto di ingresso in azienda in presenza di sintomi, unitamente alla misurazione della temperatura, rappresentano una forma di precauzione che viene ritenuta sufficiente a ridurre, se non eliminare, l'ingresso di persone (dipendenti e terzi) nel luogo di lavoro.

Nel caso di temperatura rilevata superiore a 37,5° con termometro, la persona non potrà fare ingresso in azienda, e dovrà, con il supporto dell'azienda, avvertire il medico di famiglia e le autorità sanitarie, per individuare le successive azioni che le stesse riterranno opportuno adottare.

Per il termometro preferire quelli che non necessitano di contatto diretto (per es. a modalità infrarosso). In alternativa quelli di tipo auricolare con ricambi monouso. Qualora non reperibili, utilizzare quelli in dotazione nella cassetta di Pronto Soccorso, che poi andranno puliti accuratamente ad ogni utilizzo con soluzione alcolica. Per quanto riguarda le modalità operative, si suggerisce di incaricare un lavoratore già formato a questa attività (possibilmente un incaricato al primo soccorso). Durante la rilevazione, l'operatore dovrà indossare la mascherina chirurgica, guanti ed occhiali di sicurezza, cercando di mantenere la massima distanza possibile con il braccio in estensione (solitamente 50 cm):

▶ **Per quanto concerne le modalità di ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI**, l'ingresso di terzi in azienda soggiace alle stesse cautele applicate per i dipendenti. In particolare, vengono indicate alcune prescrizioni per gestire la fase di ingresso e di carico/scarico delle merci e utilizzo dei servizi (che devono essere appositamente installati all'esterno o in aree isolate). Inoltre, con riferimento alla presenza di un servizio aziendale di trasporto, si precisa che va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo tutto il tragitto di spostamento. Anche **la presenza di lavoratori appartenenti ad una impresa che sta eseguendo lavori o prestando servizi all'interno dell'impresa deve sottostare alle disposizioni del Protocollo** e quindi devono essere adottate le stesse cautele, che saranno a carico alle aziende fornitrici o in appalto.

▶ **Una questione molto delicata e molto discussa è quella della PULIZIA E SANIFICAZIONE degli ambienti di lavoro.**

In proposito, il Ministero della Salute, con circolare n.5443 del 22 Febbraio 2020, ha precisato le regole per la decontaminazione dei locali dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19. E' chiaro che in questo caso la potenziale contaminazione del luogo di lavoro impone la massima cautela e, quindi, un intervento di sanificazione accurato, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente. Con medesima circolare vengono anche fornite le modalità di sanificazione da seguire.

La particolare rilevanza della procedura di sanificazione (rispetto alla ordinaria pulizia giornaliera) legittima, per espressa previsione del DPCM 11 Marzo 2020, la richiesta di ammortizzatori sociali: se, ad esempio, un'azienda decide di procedere alla sanificazione, non solo come conseguenza di una presenza di Covid-19, ma a titolo precauzionale, una volta alla settimana o al mese, in tal caso si può usufruire, per quella giornata, in tutto o in parte, della **cassa integrazione**, dovendo sospendere, in tutto o in parte, l'attività produttiva.

Per la normale pulizia di ambienti è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici, testiere, mouse, schermi, etc. ...). Ovviamente, la priorità nella pulizia andrà data a materiali condivisi da più lavoratori ed è evidente che la pulizia potrà anche essere preventiva rispetto all'uso. Si ritiene, al riguardo, utile riportare una definizione degli interventi previsti dal Protocollo, che possono più efficacemente orientare alle attività necessarie.

- **Pulizia:** si tratta delle operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico...) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare che si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione.
- **Sanificazione:** è un intervento mirato ad eliminare qualsiasi batterio ed agente contaminante, che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali, che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia.

▶ **Le PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI assumono un rilievo decisivo.** La frequente pulizia con acqua e sapone è fondamentale, così come la correttezza della procedura di lavaggio. Secondo l'OMS e il Ministero della Salute *“il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%)”*. Una volta lavate correttamente, le mani sono pulite: l'immediata ulteriore detersione con il gel non aumenta la pulizia. È evidente che avere a disposizione gel per la disinfezione frequente delle mani nel corso dell'attività lavorativa è fondamentale: più si riduce la potenziale presenza sulle mani del virus, maggiore è la possibilità di annullare il contagio.

▶ Viene anche affrontato il tema dei **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**, che sono esclusivamente quelli indicati dalle Autorità sanitarie: la situazione di emergenza e la natura precauzionale delle prescrizioni comporta che non si debba far riferimento alle logiche prevenzionali del D.Lgs n. 81/2008 ed alle nozioni di “Dispositivi di protezione individuali”, ma a quelle delle Autorità, laddove prescrivono un tipo di protezione di tipo sanitario.

MASCHERINE: innanzitutto, va ricordato che secondo l'OMS *“per gli individui asintomatici, non è consigliabile indossare una maschera di qualsiasi tipo. Indossare maschere mediche quando non sono indicate può causare costi inutili e un onere di approvvigionamento e creare un falso senso di sicurezza che può portare a non considerare altre misure preventive essenziali”*.

Inoltre, "non è richiesta una maschera medica, in quanto non sono disponibili prove sulla sua utilità per proteggere le persone non malate. Tuttavia, le maschere potrebbero essere indossate in alcuni paesi secondo le abitudini culturali locali. Se si utilizzano maschere, è necessario seguire le migliori pratiche su come indossarle, rimuoverle e smaltirle e per l'igiene manuale dopo la rimozione". Il Ministero della Salute evidenzia che "l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus. L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Infatti, è possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose".

Il rispetto della distanza di un metro è la prima misura di precauzione; solamente laddove non sia possibile, è consigliato l'uso delle mascherine chirurgiche da parte dei lavoratori interessati: si tratta di una cautela eccessiva anche rispetto a quanto previsto dall'OMS, ma la situazione di grave emergenza consiglia di adottare una misura particolarmente cautelativa. Non trattandosi di situazioni nelle quali si ha a che fare con un malato o non trattandosi di ambito sanitario, le mascherine da fornire sono le normali mascherine chirurgiche e non le maschere filtranti (FFP2 o FFP3), che comunque, se a disposizione in azienda, possono essere utilizzate, tenendo conto delle indicazioni del medico competente e del fatto che per i lavoratori in ambito non sanitario il loro utilizzo è controindicato. In questo senso, il Protocollo prevede sia che "**le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità**", sia che esse devono essere "**conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie**". In mancanza di mascherine, per quanto non previste da alcuna disposizione, potrebbe essere utile l'adozione di visiere para schizzi facciali intere (che sembra essere maggiormente sopportabile dai lavoratori in luogo delle mascherine filtranti FFP2 e FFP3, che per le loro caratteristiche, secondo le indicazioni dell'OMS, sono consigliate solo per situazioni di lavoro in strutture sanitarie).

A questo proposito il Governo, consapevole della scarsità sul mercato di mascherine protettive di tipo chirurgico e pur non essendo universalmente obbligatorio l'uso delle stesse sul luogo di lavoro, ha dato assicurazioni in ordine alle iniziative in corso per garantirne il reperimento.

LIQUIDO DETERGENTE: occorre renderlo disponibile in vari punti, laddove non sia immediatamente possibile l'igienizzazione mediante acqua e sapone, ma data l'attuale difficoltà a reperire notevoli quantità di prodotto, si raccomanda un frequente lavaggio delle mani.

► La **GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI** (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack, etc. ...) è altrettanto importante, dato il divieto di assembramenti ed il pericolo connesso alla compresenza di più persone a stretto contatto. **Lo strumento della turnazione**, tanto nei luoghi a disposizione dei lavoratori quanto nelle mense, può essere utile, al fine di ridurre la presenza contemporanea di personale.

▶ L'**ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO** è altrettanto importante, in quanto è il primo strumento (collettivo) di gestione della crisi, attraverso il quale è possibile impedire la diffusione del virus. Gli strumenti a disposizione (*ad es. smart work, cassa integrazione, chiusura dei reparti diversi da quelli caratteristici della produzione, etc.*) sono finalizzati a ridurre le persone fisicamente presenti in azienda. La previsione della chiusura dei reparti diversi dalla produzione non riguarda, per evidente nesso logico, tutti i settori funzionali e indispensabili allo svolgimento dell'attività produttiva (es. magazzini, aree di carico e scarico delle merci, etc.), senza i quali l'attività produttiva verrebbe inibita. La eventuale rimodulazione dei livelli produttivi è evidentemente rimessa alla scelta aziendale. L'organizzazione per gruppi e la conseguente riconoscibilità di gruppi di lavoratori può essere funzionale alla conoscenza della eventuale diffusione del virus, così come può essere funzionale alle scelte aziendali di riorganizzazione, magari per gestire situazioni in cui è necessaria una presenza continua in azienda (es. ciclo continuo, servizi al pubblico, etc.). Il protocollo fa anche riferimento al ricorso agli strumenti contrattuali in relazione alla cassa integrazione, suggerendo l'uso degli ammortizzatori in via prioritaria e prevedendo un uso residuale delle ferie arretrate e non ancora fruite. E' possibile anche il ricorso a quegli istituti contrattuali (rol, par, banca delle ore) che consentono l'astensione dal lavoro senza perdita di retribuzione.

▶ Restando sul piano organizzativo, anche la **GESTIONE IN ENTRATA ED USCITA DEI DIPENDENTI** è un momento delicato, perché può costituire una occasione di assembramento e quindi di eventuale diffusione del virus. Pertanto, si consiglia **l'ingresso e l'uscita a piccoli gruppi ed è molto importante rendere disponibili prodotti detergenti nei pressi degli accessi aziendali**, dal momento che porte e maniglie sono fonti di potenziale contagio.

▶ Sul piano delle situazioni che rilevano e su cui intervenire, anche **SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI E ATTIVITA' FORMATIVE** vanno sospese e vanno attivati sistemi di colloquio a distanza ed organizzate aule virtuali.

▶ L'emergenza sanitaria in atto coinvolge particolarmente il personale sanitario, compreso il **MEDICO COMPETENTE**, poiché il suo ruolo è essenziale, pur nella criticità nella quale è chiamato a svolgere la propria funzione. La sorveglianza sanitaria periodica (ed in particolare le visite periodiche) non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. È anche noto che in alcune parti del paese, le ASL hanno disposto il rinvio delle visite periodiche e degli esami strumentali e vi è stata di recente una presa di posizione dell'ANMA - Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti -, pertanto si rinvia ogni valutazione ai singoli medici competenti.

Il Protocollo indica dunque le procedure da implementare nelle imprese operanti in tutti i settori economici, che devono essere note ai Datori di Lavoro, i quali dovranno veicolarle ai lavoratori, nelle forme e modalità consentite, certamente - in questa fase - non a mezzo di incontri.



La Regione Emilia Romagna ha pubblicato in data 14 marzo un'ulteriore ordinanza utile a chiarire e a rafforzare

ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19.

In particolare l'Ordinanza determina che:

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 punto 2) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 **si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto** (*compresi preparazione di pasti da portar via "take-away" quali a titolo d'esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere*). **Per tutte queste attività resta consentito solo il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie**, con la prescrizione per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie;

2. In riferimento alle deroghe al divieto di aperture delle attività di commercio al dettaglio di cui al punto 1 del DPCM 11 marzo 2020 **le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari**, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento;

3. **Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari** e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento;

4. **Restano consentite le attività di ristorazione all'interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenze alberghiere agriturismi per i clienti che vi soggiornano;**

5. Chiusura al pubblico degli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; l'accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di cantiere e lavorative in corso, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza;

6. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, quali **rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di beni alimentari, anche in esercizi polifunzionali** di cui alla l'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999 n. 14 e ss.mm.ii, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, fermo restando l'apertura della/e attività commerciale/i consentita/e;

7. La sospensione delle attività di cui al punto 3) dell'art. 1 comma 1 punto 3 del DPCM 11 marzo 2020, **non si applica a tutte le attività necessarie di servizi alla casa** (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) **ed ai mezzi** (a titolo esemplificativo: gommisti, elettrauto, meccanici, carroattrezzi);

8. Gli enti pubblici strumentali della Regione, quelli da essa vigilati, gli enti privati in controllo pubblico istituiti o partecipati dalla Regione possono, anche in deroga alle disposizioni che regolano il loro funzionamento, riunire i propri organi collegiali, anche in sede deliberante, con modalità telematiche che assicurino la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentano a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di visionare gli atti della riunione, intervenire nella discussione, scambiare documenti, esprimere il voto, approvare il verbale;

9. E' sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato;

10. In riferimento alle deroghe al divieto di aperture degli esercizi di ristorazione di cui al punto 2 del DPCM 11 marzo 2020, le pubbliche amministrazioni al fine di consentire ai dipendenti e agli operatori che ai sensi dell'art. 1 punto 6) svolgono attività indifferibili da rendere in presenza di **poter usufruire del servizio durante i turni di lavoro**, possono disporre che i titolari dell'esercizio di bar o ristorazione, nel rispetto delle regole di salvaguardia dettate dal Ministero della Salute in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, mantengano l'apertura di tutti gli esercizi situati all'interno di strutture al servizio di uffici e servizi pubblici;

11. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 15 marzo 2020 e sino al 25 marzo 2020. _____

◆ **Decreto “CURAITALIA”:** presentati i provvedimenti economici del Governo.

Nella giornata di oggi, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

1. **finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale**, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. **sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito**;
3. **supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese**, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
4. **sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi**, nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d'urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall'epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

Torneremo domani con una panoramica di dettaglio delle misure economico-finanziarie previste dal decreto. _____

| | |
|---|--|
|  | <p>Per informazioni e/o comunicazioni, contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518 oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it</p> |
| <p>Clausola di esclusione di responsabilità</p> | <p><i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p> |